



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 20/06/2019

FATTO

Con un primo ricorso, il ricorrente, titolare di una carta di credito emessa dall'intermediario resistente, riferisce che il proprio nominativo è stato iscritto nella Centrale d'Allarme Interbancaria, a causa del tardivo pagamento delle somme dovute. Al riguardo, lamenta l'illegittimità della segnalazione, in quanto non preceduta da preavviso, e censura la condotta dell'intermediario, anche sotto il profilo della violazione della disciplina sulla privacy, per non avere fornito la prescritta informativa sul trattamento dei dati personali. L'illegittima segnalazione, inoltre, renderebbe "di pubblico dominio il profilo e la personalità" del ricorrente.

Il ricorrente aggiunge, infine, che, avendo provveduto al pagamento del debito nei confronti della resistente, sussisterebbero, comunque, i presupposti per l'immediata cancellazione.

Con un secondo ricorso, il ricorrente rappresenta che, sin dal febbraio 2018, nella Centrale Rischi della Banca d'Italia risulta segnalato un credito "a sofferenza" dell'importo di circa € 5.800, riferibile a operazioni concluse utilizzando la carta di credito emessa dall'intermediario.

In relazione alla predetta segnalazione, il ricorrente censura la condotta dell'intermediario, il quale avrebbe proceduto alla segnalazione non compiendo alcuna valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente. In particolare, non avrebbe "fornito [...] elementi, quali la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori, azioni esecutive, idonei a provare lo status di insolvenza". L'intermediario non



avrebbe, inoltre, informato preventivamente il ricorrente, “al fine di consentirgli ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, altresì, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza”.

In conseguenza della illegittima segnalazione, il ricorrente lamenta danni di natura patrimoniale, rappresentati dall'impossibilità di accedere al credito, e non patrimoniale, derivanti dalla compromissione della sua “reputazione di buon pagatore”.

Tanto premesso, il ricorrente:

- con il primo ricorso, chiede che l'intermediario “si attivi per la cancellazione dei dati personali e delle posizioni debitore del [ricorrente] dalla Centrale d'Allarme Interbancaria” e sia condannato al risarcimento “dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e cioè € 3.500 per l'impossibilità di accedere al credito ed € 10.000 per lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore” e al pagamento di € 1.950,00 a titolo di spese di assistenza professionale, come da fattura allegata;

- con il secondo ricorso, chiede che l'intermediario “si attivi per la cancellazione della segnalazione in contestazione anche storica dalla suddetta Banca dati Centrale Rischi della Banca d'Italia” e sia condannato al risarcimento “dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e cioè € 3.500 per l'impossibilità di accedere al credito ed € 10.000 per lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore” e al pagamento di € 1.950,00 a titolo di spese di assistenza professionale, come da fattura allegata.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisa, in via preliminare, che i ricorsi proposti dal ricorrente nello stesso giorno hanno ad oggetto segnalazioni in CR e in CAI scaturite dalla medesima posizione debitoria. Ne chiede, pertanto, la riunione.

Nel merito, l'intermediario rappresenta che il cliente ha sottoscritto una linea di credito nel luglio 2003 e che il rapporto, nel tempo, ha avuto “un andamento irregolare, accumulando ritardi nei pagamenti”, che cessavano “del tutto a partire dall'agosto 2017”. Precisa di avere dato notizia al ricorrente, anche per le vie brevi, dei molteplici inadempimenti, cercando di raggiungere soluzioni transattive. Il ricorrente, tra l'altro, beneficiava di “misure di sostegno”, come, ad esempio, “l'annullamento delle penali per ritardato pagamento”.

Considerata la perdurante morosità, l'ufficio contenzioso dell'intermediario, con raccomandata del 5/1/2018, comunicava al cliente la decadenza dal beneficio del termine e la messa in mora, oltre a informarlo della possibilità di una segnalazione a sofferenza.

A seguito di ulteriori, infruttuosi, tentativi di conciliazione, l'intermediario segnalava la posizione in CR come “sofferenza”. Successivamente, a causa delle contestazioni del ricorrente, la segnalazione veniva modificata in “credito contestato”.

Nel frattempo, veniva revocata la carta collegata alla linea di credito e il nominativo del cliente veniva segnalato, in ottemperanza alla disciplina vigente, in CAI.

Tanto premesso, l'intermediario ritiene che la segnalazione in CR sia legittima. Dal punto di vista formale, riferisce di aver inviato il preavviso di segnalazione con raccomandata A/R (allegata). Dal punto di vista sostanziale, sostiene che il ricorrente, alla luce di una valutazione complessiva, si trovasse in una situazione di difficoltà grave e non transitoria, così come richiesto dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza in materia. Ad ogni modo, precisa di aver segnalato “a sofferenza” il ricorrente da febbraio 2018 ad agosto 2018, mentre, attualmente, non gestirebbe più la posizione del ricorrente.

Con riguardo alla segnalazione in CAI, l'intermediario precisa che la segnalazione avrebbe carattere “puramente informativo”, trovando il suo presupposto nella revoca dell'autorizzazione all'uso della carta di credito. Ad ogni modo, aggiunge che, “in un'ottica di particolare favore”, ha provveduto a chiedere la cancellazione dalla CAI (produce inquiry dell'archivio CAI, con evidenza, in relazione al nominativo del ricorrente, dell'esito “nessun risultato”).



La domanda risarcitoria, infine, sarebbe generica e priva di riscontro probatorio. Le spese legali non sarebbero, comunque, dovute, in ragione della facoltatività dell'assistenza difensiva nel procedimento ABF.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che l'intermediario non avrebbe dimostrato di avere valutato la complessiva situazione economica del cliente in termini di insolvenza, in conformità con le pronunce della Suprema Corte.

Con riferimento alla lettera di preavviso di segnalazione del 5/1/2018, prodotta dall'intermediario, il ricorrente evidenzia che essa non ha "alcun numero collegabile all'estratto della posta né alcuna dicitura 'Raccomandata'. In ogni caso, mancherebbe la prova dell'effettiva consegna al proprio domicilio.

In merito al danno non patrimoniale, rileva che questo è insito nella segnalazione, comportando un danno alla reputazione del cliente e potendo essere liquidato in via equitativa.

Da ultimo, con riferimento alle spese legali sostenute, osserva che l'intermediario era a conoscenza dell'intervento di un professionista, sin dalla lettera di messa in mora.

DIRITTO

Il Collegio dispone, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, per connessione soggettiva e oggettiva.

Nel merito, la controversia attiene alla presunta illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente nella Centrale dei Rischi e nella Centrale d'Allarme Interbancaria, in relazione a una situazione debitoria su una linea di credito, alla quale accedeva una carta di credito, poi revocata.

Quanto alla prima segnalazione, si osserva che non è in atti copia della visura in Centrale Rischi. Non di meno, l'avvenuta segnalazione "a sofferenza" è incontrovertibile, quanto meno fino all'agosto 2018, allorché, secondo quanto affermato dall'intermediario, il credito vantato dalla resistente non sarebbe più stato in "sua gestione". L'oggetto del contendere riguarderebbe, pertanto, la visibilità del dato storico, non avendo il ricorrente fornito la prova della perdurante presenza della segnalazione in CR.

Per quanto riguarda i presupposti di legittimità della segnalazione, la Circolare Banca d'Italia, 11 febbraio 1991, n. 139, dispone che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza" ("Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" – 14° agg. del 29 aprile 2011, Cap. I, sez. 1, par. 5).

Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro, secondo cui l'appostazione a sofferenza ha, quale presupposto sostanziale di legittimità, la valutazione della complessiva situazione del cliente, in termini di insolvenza, dovendosi intendere il requisito il parola nel senso di "stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti" (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 611/14. In senso conforme, cfr., fra gli altri, Coll. Milano, decisione n. 5333/18, per la precisazione secondo cui "la segnalazione di una posizione in sofferenza non può [...] scaturire [...] dal mero ritardo nel pagamento del debito o anche dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale globalmente deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica").

L'orientamento dell'Arbitro trova riscontro nelle statuizioni della Suprema Corte, secondo cui la predetta situazione di insolvenza "non si identifica con quella dell'insolvenza



fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapacità ovvero di "definitiva irrecuperabilità" (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26361; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2406).

Nel caso di specie, l'intermediario ha precisato che il passaggio a sofferenza è dipeso dalla presenza di un saldo debitore di € 5.793,27 (al 28/12/2017) sulla linea di credito, producendo l'estratto conto della linea di credito dal febbraio 2007 al dicembre 2017 da cui risulterebbe, negli anni 2010, 2011, 2013 e 2014, l'applicazione di penali per ritardi (che, in un'ottica di favore, venivano annullate dall'intermediario), senza, peraltro, che sia agevolmente apprezzabile l'entità e la frequenza dei ritardi. A partire da agosto 2017, il ricorrente interrompeva del tutto i pagamenti.

Per quanto riguarda, invece, la censura di mancato preavviso, osserva il Collegio che l'invio dell'informativa al cliente di imminente segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma un obbligo di trasparenza, la cui violazione può assumere rilevanza a fini risarcitori.

Al riguardo, l'intermediario produce copia di una nota datata 05/01/2018, contenente la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, a seguito della perdurante situazione di inadempimento e l'informativa della prima segnalazione a sofferenza in CR. La lettera non reca l'indicazione "*raccomandata*" né si evince dalla stessa alcun elemento ricollegabile alle evidenze fornite dall'intermediario sull'esito della presunta spedizione.

Alla luce della circostanze di fatto sopra riportate, ritiene il Collegio che la segnalazione in CR non possa ritenersi legittima, non avendo l'intermediario fornito la prova della sussistenza del requisito sostanziale.

Non di meno, la richiesta di risarcimento danni non è supportata da evidenze documentali. In particolare, non sono disponibili elementi (es. evidenza del diniego di finanziamenti, assenza di segnalazioni negative presso le banche dati private, ecc.) da cui possa desumersi la sussistenza della reputazione di buon pagatore, asseritamente compromessa.

In proposito, il Collegio di Coordinamento ha, di recente, ribadito che è da escludere la configurabilità di un danno *in re ipsa*, dovendo il ricorrente dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, di avere effettivamente patito un pregiudizio in conseguenza dell'illegittima segnalazione (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/19).

Il ricorrente lamenta, altresì, l'illegittimità della segnalazione in CAI della revoca della carta di credito collegata alla linea di credito per mancanza del presupposto formale e per violazione della disciplina sulla *privacy*.

Al riguardo, mette conto precisare che l'obbligo di preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e di iscrizione in CAI è previsto dall'art. 10 ter, L. 15 dicembre 1990, n. 386, in vigore dal 12/01/2018 (data di recepimento della direttiva PSD2).

Nel caso di specie, non è noto quando sia stata effettuata la segnalazione in CAI della revoca della carta di credito e non è agli atti il preavviso di segnalazione; il che non consente di ritenere meritevole di accoglimento la domanda di cancellazione, per inosservanza dell'obbligo di preavviso, non avendo il ricorrente dimostrato che la segnalazione contestata è successiva all'entrata in vigore del menzionato art. 10 ter, l. n. 386/18, che ha introdotto l'obbligo di preavviso.

Con riferimento alla presunta violazione della disciplina *privacy*, non è in atti copia del contratto o altro documento da cui emerga che il ricorrente è stato preventivamente informato del trattamento dei dati personali e dal quale risulti il relativo consenso al trattamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario rappresenta, in sede di controdeduzioni, di aver richiesto la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla CAI. Produce copia dell'*inquiry* al sistema da cui emerge che, al 15/4/2019, "*nessun risultato*" appare inserendo il nome del ricorrente. La domanda risarcitoria, in ogni caso, non è supportata da evidenze documentali. Per le suesposte ragioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, non li accoglie.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS